

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA N.RGE 90300034 2001

ORDINANZA DI VENDITA
CON DELEGA DELLE OPERAZIONI EX ART. 591 BIS C.P.C.

Il giudice dell'esecuzione,
sciogliendo la riserva;
letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore ex art. 568 c.p.c.;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
ritenuta l'opportunità, per esigenze di celerità della procedura esecutiva, di nominare quale delegato per le operazioni di vendita il medesimo professionista nominato custode;
ritenuto che, senza oneri aggiuntivi per la procedura esecutiva, su istanza del creditore procedente/intervenuto con titolo, la pubblicità dell'avviso di vendita potrà essere effettuata anche su siti in possesso dei requisiti ex D.M. 31.10.2006;
ritenuta l'opportunità di ampliare i mezzi di pubblicità come di seguito indicato;
letto l'art. 503 c.p.c. e ritenuto che non si ravvisa, di regola, la probabilità che la vendita con incanto ex art. 576 c.p.c. possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima;
ritenuto, tuttavia, che, qualora il delegato, in presenza di specifiche circostanze, dovesse ravvisare la probabilità che la vendita all'incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima ne riferirà al giudice che provvederà ad emettere nuova ordinanza;
ritenuto di disporre la vendita dei beni sotto indicati ex artt. 569, 571 c.p.c. con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.;

DISPONE

la vendita del compendio pignorato, meglio identificato nella relazione di stima in atti

DELEGA

per le operazioni di vendita, in sostituzione del notaio già nominato, l'avv.to **Daniela PISTORIO**

DETERMINA

in **euro 1.000,00** la somma da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente ovvero intervenuto munito di titolo esecutivo a titolo di acconto sugli onorari, **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente ordinanza, con avviso che in caso di omesso versamento il delegato ne darà avviso al giudice ai fini della eventuale dichiarazione di improcedibilità; si precisa che tale importo non comprende le spese di pubblicità, che sono a carico del procedente ex art. 95 c.p.c.

DISPONE

che in caso di mancata vendita entro **ventiquattro mesi** dalla comunicazione della presente ordinanza il delegato rimetta gli atti al giudice per i provvedimenti ulteriori, mentre in caso di vendita, trasmetta gli atti **entro 180 giorni** dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione

DISPONE

che il creditore a carico del quale è posto il fondo spese provveda a notificare il presente provvedimento ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi almeno **30 giorni prima della vendita** ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 569 c.p.c.

DISPONE CHE IL DELEGATO

- verifichi nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti nonché l'effettiva proprietà dei beni pignorati in capo al debitore,

dup. fe 30/6/14